

AUTOCARAVAN E SERBATOI GPL

Procedure di aggiornamento della Carta di Circolazione

di Angelo Siri

Con decreto emanato in data 8 gennaio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non è più richiesta la visita e prova presso gli uffici di motorizzazione civile nonché le modalità e le procedure semplificate per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Tra le modifiche alle caratteristiche dei veicoli non più sottoposte a visita e prova vi è la sostituzione del serbatoio gpl per l'alimentazione del motore e l'installazione del gancio di traino.

Nessuna novità invece riguardo all'installazione dei serbatoi di gpl per i servizi di bordo in merito ai quali restano ferme le procedure indicate dallo stesso Ministero con circolare prot. n. 19042 del 3 agosto 2018 per la cui redazione è stata interpellata anche l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

L'intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 agosto 2018 ha fatto seguito al decreto del 20 aprile 2018 con il quale il Ministero dell'Interno ha finalmente chiarito che il rifornimento dei serbatoi di GPL installati in modo permanente sui veicoli per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione e, quindi, per i servizi di bordo è ammesso purché i serbatoi e i relativi accessori siano conformi al regolamento UNECE 67 che riguarda l'omologazione di componenti specifici di veicoli che utilizzano GPL per il sistema di propulsione e i sistemi da alimentare siano conformi al regolamento UNECE 122. Il Ministero ammette altresì il rifornimento anche sui veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore del regolamento UNECE 122, fermo restando l'obbligo della conformità dei serbatoi inamovibili e dei relativi accessori al regolamento UNECE 67. Prima del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di GPL deve verificare l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi per l'alimentazione dei servizi di bordo sulla base delle

indicazioni contenute nella carta di circolazione.

Dunque, la carta di circolazione andrà esibita su richiesta del personale addetto al rifornimento di GPL che potrà rifiutare la fornitura qualora il serbatoio non risulti dalla carta di circolazione.

Per aggiornare la carta di circolazione occorre seguire le procedure indicate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la circolare sopra citata prot. n. 19042 del 3 agosto 2018 in base alla quale possono distinguersi le seguenti ipotesi.

IPOTESI 1

L'autocaravan è dotata sin dall'origine di un serbatoio conforme al regolamento UNECE 67

Il proprietario dovrà chiedere all'Ufficio motorizzazione civile territorialmente competente (di seguito UMC) di annotare la presenza del serbatoio sulla carta di circolazione. Alla richiesta andrà allegata una dichiarazione resa dal costruttore dell'autocaravan. Sulla base di tale documentazione, l'UMC rilascerà un'etichetta di aggiornamento amministrativo da apporre sulla carta di circolazione riportante la seguente dicitura *"veicolo dotato sin dall'origine di un serbatoio rispondente al Regolamento n. 67 non destinato all'alimentazione del motore"*.

IPOTESI 2

Il serbatoio è stato installato successivamente all'immatricolazione

Il proprietario deve chiedere all'UMC l'aggiornamento della carta di circolazione allegando:

- la dichiarazione, secondo il modello di seguito proposto, resa dall'officina che ha installato il serbatoio la quale dovrà avere i requisiti per l'installazione di impianti di alimentazione con combustibili gassosi a pressione ai sensi della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 190/84 del 20.10.1984 e iscritta nel Registro Imprese come esercente attività di

autoriparazione nella sezione di meccatronica;

- il nulla-osta, secondo il modello di seguito proposto, rilasciato dal costruttore dell'autocaravan o, in alternativa, la relazione tecnica comprendente lo schema di montaggio, la componentistica e i materiali da utilizzare redatta da un perito meccanico o da un ingegnere iscritto all'albo professionale.

Sulla base di tale documentazione, l'UMC rilascerà un'etichetta da apporre sulla carta di circolazione con la dicitura "Aggiornamento per il montaggio di un serbatoio per GPL, rispondente al Regolamento n. R. 67 non destinato all'alimentazione del motore (Marca.....Numero di serie.....Capacità litri.....)".

IPOTESI 3

Serbatoio non conforme al regolamento UNECE 67 e al regolamento UNECE 122

In presenza di un serbatoio permanente GPL non conforme al regolamento UNECE 67 destinato ad alimentare sistemi non conformi al regolamento UNECE 122 o alla direttiva 2001/56/CE, per ottenere l'aggiornamento della carta di circolazione sarà necessario sostituire non solo il serbatoio ma tutti i suoi componenti e accessori e quindi l'intero impianto. In mancanza il proprietario del veicolo è passibile di sanzioni amministrative oltre che esposto al rischio di grave responsabilità civile e penale in caso di danni a terzi.



Esempio di etichetta per aggiornamento carta di circolazione a seguito di installazione di serbatoio gpl per servizi di bordo

Per il camperista che deve adeguare la carta di circolazione consigliamo:

- 1 Se deve installare un nuovo serbatoio, chiedere all'officina un preventivo comprensivo di installazione serbatoio permanente GPL, certificazione impianto interno GPL, consegna carta di circolazione con sopra trascritta installazione.
- 2 Se deve solo trascrivere sulla carta di circolazione, facendo controllare l'impianto di distribuzione gpl interno, chiedere all'officina un preventivo comprensivo di certificazione serbatoio permanente GPL, certificazione impianto interno GPL, consegna carta di circolazione con sopra trascritta installazione.

Qualora il camperista non trovasse chi è in grado di redigere un preventivo come sopra illustrato, il nostro unico riferimento a livello nazionale dove potersi rivolgere è

LA VENTURA
STUDIO

Consulenze per la circolazione dei mezzi di trasporto

Per. Ind. Loris Giovanelli

Via Collatina 7 - 00177 Roma

06 7022768- 328 1350822

ALCUNE RACCOMANDAZIONI IN TEMA DI GPL

- **Veicoli acquistati all'estero:** alcuni paesi come a esempio la Germania producono serbatoi GPL per autotrazione e valvole di sicurezza non conformi alla normativa italiana. In tali casi, se il proprietario intende immatricolare il veicolo in Italia dovrà adeguare tutte le componenti del veicolo alla normativa italiana.
- **Bombole mobili:** in sede di acquisto chiedere sempre il rilascio di fattura o ricevuta con indicazione del tipo di bombola e del numero di serie in modo da evitare contestazioni del venditore in caso di difetto e/o danni a terzi. Le bombole mobili non possono essere riempite presso le stazioni stradali di rifornimento GPL ma occorre rivolgersi presso apposite strutture.
- **Durata serbatoi GPL:** in base alla circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti prot. B76/2000/MOT del 16 novembre 2000, i serbatoi GPL devono essere sostituiti trascorsi dieci anni dalla data del collaudo quando l'installazione è successiva alla prima immatricolazione del veicolo oppure dalla data di prima immatricolazione se il veicolo è stato allestito sin dall'origine con impianto GPL.

NESSUNA NOVITÀ PER LE AUTOCARAVAN



Prot. 1069/UT83/CG(C1)
pag. 1 di 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
Segreteria tecnica

Circolare n. B76/2000/MOT

Prot. 1069/UT83/CG(C1)

Roma, 16 novembre 2000

OGGETTO: Scadenza serbatoi per GPL omologati ECE/ONU 67-01

Per i veicoli allestiti con impianto di alimentazione a GPL, la revisione dell serbatoio deve essere effettuata, come noto, allo scadere del decimo anno di utilizzo.

La relativa data non è però individuabile nei serbatoi omologati in base al Regolamento ECE/ONU n. 67, serie di emendamento 01, non essendo prevista l'indicazione, sui serbatoi medesimi, dell'anno di costruzione.

A tale riguardo si precisa che il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente:

- dalla data del collaudo dell'impianto, quando l'installazione di quest'ultimo è successiva alla prima immatricolazione del veicolo;
- dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall'origine con impianto GPL che quindi è previsto in omologazione.

Per i serbatoi approvati ai sensi della normativa previgente, valgono le disposizioni sinora emanate.

Il Direttore dell'Unità di gestione
Dr. ing. **Ciro Esposito**

www.officinabartolini.it

Di seguito il testo integrale della circolare del Ministero infrastrutture e trasporti prot. 19042 del 3 agosto 2018 e i modelli di nullaosta del costruttore dell'autocaravan e di dichiarazione della ditta installatrice del serbatoio permanente per GPL.

Prot. 19042 del 3/8/2018
pag. 1 di 4

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3**

Prot. n. 19042

Roma, 3 agosto 2018

**OGGETTO: INSTALLAZIONE SU AUTOCARAVAN DI SERBATOI FISSI PER IL CONTENIMENTO
DI GPL, NON DESTINATO ALL'ALIMENTAZIONE DEL MOTORE.**

È stato richiesto se sia possibile installare stabilmente a bordo degli autocaravan serbatoi per il contenimento di GPL, non destinati all'alimentazione del motore.

In proposito si richiama il Regolamento n. R 122 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) concernente l'omologazione degli impianti di riscaldamento dei veicoli delle categorie M, N e O, che al punto 1.1.2. dell'allegato 8 prevede la possibilità di installare permanentemente un contenitore di GPL purché conforme alle prescrizioni tecniche del regolamento n. R 67, destinato all'alimentazione del dispositivo di riscaldamento.

Sull'argomento, con DM del 20 aprile 2018, per consentire il riempimento dei suddetti serbatoi presso gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, sono state introdotte modifiche all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.

Il succitato DM 20 aprile 2018 prevede, tra l'altro, che per effettuare il rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, deve verificare l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.

Ciò premesso, al fine di consentire le succitate verifiche da parte del personale degli impianti di distribuzione, si impartiscono le seguenti istruzioni per provvedere all'annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli, della presenza di serbatoi atti al contenimento di GPL non destinato all'alimentazione del motore.

AUTOCARAVAN CONFORMI AL REGOLAMENTO R 122 DOTATI DI SERBATOI PER IL CONTENIMENTO DI GPL NON DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEL MOTORE, INSTALLATI FIN DALL'ORIGINE.

Per gli autocaravan dotate di serbatoi di GPL rispondenti al Regolamento n. R 67 installati sin dall'origine, ed asserviti ad impianti di riscaldamento conformi al regolamento R 122, o alla precedente Direttiva 2001/56/CE, a richiesta dell'utenza, potrà essere annotata sulla relativa carta di circolazione la presenza del serbatoio.

La richiesta, dovrà essere corredata da una dichiarazione resa dal costruttore dell'autocaravan.

Sulla base della dichiarazione acquisita l'UMC provvederà alla stampa di un'etichetta di aggiornamento amministrativo, da applicare sulla carta di circolazione, riportante la seguente annotazione: *"Veicolo dotato sin dall'origine di un serbatoio rispondente al Regolamento n. R 67 non destinato all'alimentazione del motore."*

AUTOCARAVAN GIÀ IMMATRICOLATI SU CUI SI INTENDA INSTALLARE UN SERBATOIO DI GPL NON DESTINATO ALL'ALIMENTAZIONE DEL MOTORE.

I proprietari di autocaravan già immatricolati, che intendano installare permanentemente sul veicolo un serbatoio di GPL rispondente al Regolamento n. R 67 da asservire ad impianti di riscaldamento conformi al regolamento R 122, debbono provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo presso l'UMC territorialmente competente in riferimento alla sede dell'installatore.

Alla richiesta di aggiornamento della carta di circolazione del veicolo dovrà essere allegata la dichiarazione di installazione del serbatoio e di tutti i componenti accessori, a perfetta regola d'arte ed in conformità al Regolamento n. R 122, secondo lo schema in allegato, resa dal titolare dell'officina di autoriparazione installatrice, riconosciuta idonea per l'installazione di impianti di alimentazione con combustibili gassosi a pressione ai sensi della circolare n. 190/84 del 20.10.1984 ed iscritta alla C.C.I.A.A. quale esercente attività di autoriparazione, nella sezione di meccatronica nonché Nulla Osta del costruttore dell'autocaravan.

In alternativa al Nulla Osta del Costruttore sarà possibile produrre una relazione tecnica comprendente lo schema di montaggio, la componentistica ed i materiali da utilizzare, redatti da un Perito Meccanico o Ingegnere iscritto al pertinente Albo professionale.

L'UMC provvederà, sulla base della documentazione acquisita agli atti, alla stampa di un'etichetta, con la procedura amministrativa in uso, riportante la seguente annotazione: *"Aggiornamento per il montaggio di un serbatoio per GPL, rispondente al Regolamento n. R 67 non destinato all'alimentazione del motore (Marca Numero di serie Capacità litri)."*

IL DIRETTORE GENERALE

dott. ing. Sergio Dondolini

Allegati alla circolare 3.8.2018 prot. n. 19042

FAC-SIMILE NULLA OSTA COSTRUTTORE DELL'AUTOCARAVAN*(su carta intestata del costruttore)*

Al

.....

.....

.....

Oggetto:

Autocaravan.....

Telaio n.

Omologazione

La sottoscritta dichiara che sull'autocaravan in oggetto è possibile installare permanentemente un serbatoio per il contenimento di GPL approvato secondo il regolamento R 67, e relativi accessori, non destinato all'alimentazione del motore.

L'installazione del serbatoio e di tutti i componenti accessori deve essere effettuata in conformità al Regolamento n. R 122 secondo le prescrizioni di seguito specificate *(eventualmente utilizzando la seguente componentistica)*:

.....

.....

(Eventualmente: l'autocaravan deve essere reso conforme al tipo omologato con atto n. del quale si allega schema di montaggio e ed elenco dei componenti da utilizzare)

Data

Firma

*(responsabile delegato alla firma
delle dichiarazioni di conformità)*

.....

**DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO E DI TUTTI I COMPONENTI ACCESSORI
E A PERFETTA REGOLA D'ARTE ED IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO N. R 122**
(su carta intestata dell'Impresa installatrice)

Dati titolare dell'autofficina:

Ditta:, esercente l'attività di autoriparazione (meccatronica); Partita IVA
.....; Città:; Via:; Telefono:

[] - iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934, n. 2011) camera C.I.A.A. di n.

[] - iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n. 443), di n.

Firma depositata presso UMC: prot. n. del

Autorizzazione alla prova idraulica presso la sede della Ditta: prot. n. del

Dati dell'autocaravan:

Fabbrica e tipo:

Targa:

Dati del serbatoio G.P.L.:

Marca e tipo:

Numero di serie:

Capacità:

Omologazione ECE 67/01:

Ubicazione:

Il sottoscritto in qualità di della suindicata Ditta, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:

- Di avere installato a perfetta regola d'arte il serbatoio ed i relativi accessori sul veicolo sopra indicato conformemente al regolamento n. R. 122 secondo le prescrizioni del costruttore dell'autocaravan o della relazione tecnica in allegato;
- Che la realizzazione degli ancoraggi del serbatoio è tale da garantire la resistenza alle sollecitazioni prescritte;
- Che il serbatoio ed i relativi accessori utilizzati sono nuovi di fabbrica;
- Di avere controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge;
- Di avere fornito al committente le istruzioni d'uso e manutenzione dell'impianto realizzato.

Si allega:

- Nulla osta del costruttore dell'autocaravan con le prescrizioni e schema di installazione dell'impianto (In alternativa il nulla osta del costruttore può essere sostituito da una relazione tecnica comprendente lo schema di montaggio, la componentistica ed i materiali da utilizzare, redatti da un Perito Meccanico o Ingegnere iscritto al pertinente Albo professionale);
- Disegno schematico dell'impianto con indicati il posizionamento del serbatoio e dei componenti e l'indicazione degli estremi di approvazione, se previsto, di tutti i dispositivi impiegati.

Data

Firma del titolare dell'autofficina

.....

Firma del responsabile tecnico
(se diverso dal titolare dell'autofficina)

.....

Firma del proprietario dell'autocaravan

.....

13-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 37

E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di una nuova classificazione:

a) per la Regione Umbria le misure di cui all'ordinanza 16 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori quindici giorni a decorrere dal 15 febbraio 2021;

b) per la Provincia autonoma di Bolzano le misure di cui all'ordinanza 29 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori quindici giorni a decorrere dal 15 febbraio 2021;

c) alle Regioni Abruzzo, Liguria e Toscana e alla Provincia autonoma di Trento si applicano le misure di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrazione alla Corte dei conti il 13 febbraio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 269

21A00960

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 8 gennaio 2021.

Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione.**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'art. 78, comma 1, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'art. 49, comma 5-ter,

lettera g), che modifica il citato art. 78, comma 1, prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, con proprio decreto, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, compresi quelli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale non sono più richieste, nonché stabilisca le modalità e le procedure per i relativi accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada», e, in particolare, l'appendice V all'art. 227 e l'art. 236;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal novellato art. 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali non è prevista la visita e prova presso gli uffici motorizzazione civile, nonché le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

2. Le tipologie di modifica e la documentazione necessaria all'aggiornamento della carta di circolazione sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Requisiti e adempimenti delle ditte esecutrici delle modifiche

1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali di cui all'allegato A sono effettuate dalle officine esercenti l'attività di autoriparazione nell'ambito delle specifiche competenze.

2. Le officine di cui al comma 1 sono accreditate presso l'Ufficio motorizzazione civile territorialmente competente, previa sottoscrizione del disciplinare di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Ad ogni officina accreditata, l'Ufficio motorizzazione civile assegna un codice identificativo alfanumerico secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.

4. Le modifiche sono eseguite dalle officine di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché in conformità alle direttive emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi installati.

5. L'officina rilascia apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello riportato all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, ed attesta che l'esecuzione dei lavori è avvenuta a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4. Ove prevista dalla normativa tecnica vigente, l'officina rilascia, altresì, la certificazione di origine degli elementi installati annotando, in ordine progressivo su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall'Ufficio motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il numero di telaio, l'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.

— 19 —



13-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 37

Art. 3.

Modalità di aggiornamento della carta di circolazione

1. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche, l'intestatario del veicolo presenta apposita istanza di aggiornamento della carta di circolazione, corredata della documentazione di cui all'allegato A, all'Ufficio motorizzazione civile competente nel territorio in cui ha sede l'officina che ha apportato le modifiche stesse.

2. L'Ufficio motorizzazione civile provvede all'emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta i dati variati o integrati a seguito delle modifiche apportate.

3. Se l'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica, l'istanza, corredata della relativa documentazione di cui al comma 1, è custodita dal medesimo studio di consulenza per i successivi cinque anni ed esibita in caso di controlli da parte degli uffici motorizzazione civile o degli altri enti preposti alla vigilanza.

Art. 4.

Vigilanza da parte degli uffici motorizzazione civile

1. Gli uffici motorizzazione civile effettuano la vigilanza sulle officine e sugli studi di consulenza automobilistica ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. La vigilanza sulle officine è effettuata mediante controlli a campione sui veicoli che sono stati oggetto delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali di cui al presente decreto, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa vigente e delle istruzioni di installazione di cui all'art. 2, comma 4. In caso di accertata violazione, l'Ufficio motorizzazione civile provvede a ritirare il codice identificativo di cui all'art. 2, comma 3.

3. La vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica è effettuata mediante controlli a campione, al fine di accertare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, la regolarità, la completezza e la custodia della documentazione. In caso di accertata violazione, l'Ufficio motorizzazione civile provvede alla segnalazione agli organi territoriali competenti di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

4. Il metodo di campionamento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 è stabilito con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e modifiche degli allegati

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i procedimenti di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali previste all'allegato A per i quali, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, gli intestatari dei veicoli hanno prenotato la visita e prova presso il competente Ufficio motorizzazione civile.

2. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: DE MICHELI

Registrazione alla Corte dei conti il 29 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 471

Allegato A

Parte 1 (articolo 1, comma 2)

Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;

2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;

3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;

4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili

4.1. Pomello al volante;

4.2. Centralina comandi servizi

4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;

4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.)

4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno

4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno

Allegato A

Parte 2 (articolo 1, comma 2)

Documentazione per l'aggiornamento della carta di circolazione

1.1 Documentazione comune a tutte le tipologie di modifica

1.1.1 Domanda di aggiornamento della carta di circolazione redatta sul modello TT2119, allegando:

1.1.1.1 attestati dei versamenti prescritti per aggiornamento della carta di circolazione senza visita e prova con emissione di tagliando autoadesivo;

1.1.1.2 copia della carta di circolazione o del documento unico del veicolo oggetto di modifica;

1.1.1.3 dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, attestante che i lavori di modifica siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alle norme tecniche alle norme tecniche vigenti in materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in conformità alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi eventualmente installati. La dichiarazione è redatta secondo il modello riportato in allegato B.

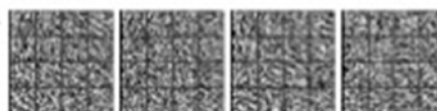
1.1.1.4 certificato di conformità o di origine del componente o dispositivo, se prescritto dalle disposizioni di cui al punto precedente;

1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, nei casi prescritti dalle disposizioni di cui al punto 2.1.1.3

1.2 Schede di dettaglio

le schede di dettaglio di singola tipologia di modifica sono riportate all'allegato B

— 20 —



13-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 37

Allegato B
(articolo 2, comma 5)*Schede di dettaglio e fac-simile dichiarazione***1. Sostituzione serbatoio GPL****1.1 Dichiarazione concernente la sostituzione di un serbatoio GPL su un veicolo omologato fin dall'origine con sistema di alimentazione GPL**

Il sottoscritto nato a il in qualità di della Dima con sede in partita IVA o C.F. Iscritta alla CCLIA sezione mecatronica con codice identificativo MCTC n.

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

- di aver sostituito sul veicolo targato telaio n.

il serbatoio originale marca con omologazione n.

Capacità Forma (indicare cilindrica o toroidale)

con il serbatoio nuovo di fabbrica

marca con omologazione n.

Capacità Forma (indicare cilindrica o toroidale)

- di aver sostituito / non aver sostituito gli accessori fissati al serbatoio riportati nel fascicolo di omologazione del serbatoio ed in seguito specificati

.....

- che per il fissaggio del serbatoio installato in sostituzione di quello originario e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista) ha utilizzato lo stesso sistema di ancoraggio del serbatoio originario e i medesimi punti di ancoraggio al veicolo senza alterarne minimamente l'originaria resistenza.

- di aver rispettato tutte le prescrizioni vigenti in materia, ed in particolare, quelle riguardanti:

- il fissaggio del serbatoio e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista);
- la resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo;
- le caratteristiche delle tubazioni.

- di aver effettuato, dopo l'installazione, la prova di tenuta in conformità alle prescrizioni dell'allegato 4 del regolamento UN-ECE 115 del sistema speciale di adattamento sopra specificato, a garanzia che non vi siano fuoriuscite di gas.

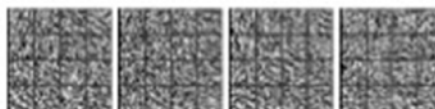
Si allega alla presente:

- certificato di conformità del serbatoio

Luogo e data

firma (per esteso e leggibile)

— 21 —



13-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 37

1.2 Dichiarazione dell'allestitore per la sostituzione di un serbatoio di un sistema speciale di adattamento a GPL non montato in origine dal costruttore del veicolo

Il sottoscritto nato a il residente a via in qualità di della Ditta con sede in partita IVA o C. F.
Iscritta alla CCIAA di sezione meccanica. codice identificativo MCTC n.

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

- di aver sostituito sul veicolo targato telaio n.

il serbatoio esistente con altro di marca con omologazione n.

Capacità Forma (indicare cilindrica o toroidale)

- che il suddetto serbatoio rientra tra quelli previsti dall' omologazione del sistema speciale di adattamento installato sul veicolo stesso;
- di aver rispettato tutte le prescrizioni vigenti in materia, ed in particolare, quelle riguardanti il fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove sia stata prevista);
- che la realizzazione degli ancoraggi del serbatoio è tale da garantire una resistenza alle sollecitazioni prescritte
- di aver sostituito /non aver sostituito gli accessori fissati al serbatoio riportati nel fascicolo di omologazione del serbatoio ed in seguito specificati:

.....
.....

- di aver effettuato, dopo l'installazione, la prova di tenuta in conformità alle prescrizioni dell'allegato 4 del regolamento UN-ECE 115 del sistema speciale di adattamento sopra specificato, a garanzia che non vi siano fuoriuscite di gas.

Si allega alla presente:

- copia certificato conformità del serbatoio

Luogo e data

firma (per esteso e leggibile)

— 22 —



13-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 37

2. Installazione gancio di traino

Il sottoscritto nato a il residente a
 via in qualità di della Ditta con sede in
 partita IVA o C. F.
 Iscritta alla CCIAA di sezione meccatronica codice identificativo MCTC n.

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIERA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

- di aver installato sul veicolo targato telaio n.

il gancio di traino di tipo classe con omologazione n.

valore D carico verticale

- che il suddetto gancio rientra tra quelli previsti per tipo funzionale del veicolo ;
 - di aver rispettato tutte le prescrizioni fornite sia dal costruttore del veicolo, sia quelle fornite dal costruttore del dispositivo di traino, nonché tutte le altre prescrizioni di buona tecnica applicabili, con particolare riferimento ai punti di ancoraggio, agli elementi di fissaggio e alle coppie di serraggio.
 - di aver posizionato correttamente la targhetta identificativa
- che i lavori sono stati effettuati a perfetta regola d'arte

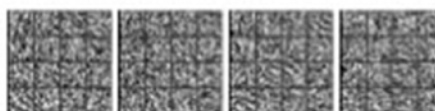
Si allega alla presente:

- certificato di omologazione e relativo allegato
- nulla osta del costruttore (eventuale)

Luogo e data

firma (per esteso e leggibile)

— 23 —



13-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 37

3. Installazione adattamenti

Il sottoscritto nato a il residente a
via in qualità di della Ditta con sede in
partiva IVA o C. F.
Iscritta alla CCLAA di sezione mecatronica codice identificativo MCTC n.

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

- che sul veicolo targato telaio n. di aver installato i seguenti adattamenti/modificato i seguenti comandi originari:

.....
.....
.....

Dichiara, inoltre:

- che il dispositivo installato è stato approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - CSRPAD con verbale n. del
- che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni fornite sia dal costruttore del veicolo, sia quelle fornite dal costruttore del dispositivo.

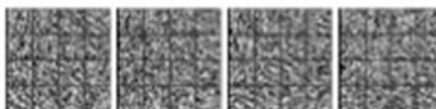
Si allega alla presente:

- certificato di origine del dispositivo
- nulla osta del costruttore (ove prescritto)

Luogo e data

firma (per esteso e leggibile)

— 24 —



13-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 37

**Allegato C
(articolo 2, comma 2)***Disciplinare*

Il sottoscritto nato a il
residente a via in qualità di della Ditta
..... con sede in partiva IVA o C. F.

con la sottoscrizione del presente disciplinare chiede l'identificazione della propria officina di autoriparazione presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di per le operazioni di modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali che comportano l'aggiornamento della carta di circolazione e per le quali non è richiesta la visita la visita e prova del veicolo interessato a norma dell'art. 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e riportate all'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora in avanti "decreto").
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

- di svolgere attività di autoriparazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e di essere iscritto alla CCIA di al n. ... per le seguenti attività:
- di avere competenze, abilità e conoscenze che gli consentono di eseguire a perfetta regola d'arte le modifiche ricomprese nell'allegato A al decreto e che di seguito si specificano:

.....
(riportare le tipologie di modifiche per le quali l'officina ha competenza)

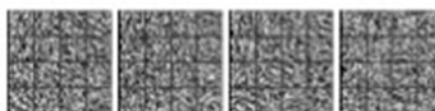
- di avere una organizzazione caratterizzata da adeguate risorse umane e strumentali;
- di conoscere e di operare in conformità alle pertinenti prescrizioni tecniche;
- di garantire l'aggiornamento continuo alle norme e prescrizioni tecniche rientranti nel proprio settore di attività e nel campo di applicazione del decreto, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dalla Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la motorizzazione;
- di accettare e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni del presente disciplinare e quelle indicate nel decreto;
- che i recapiti dell'officina sono i seguenti:
telefono indirizzo e-mail pec (eventuale)

In particolare,

SI IMPEGNA

- ad effettuare i lavori a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alle norme tecniche vigenti in materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione Generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in conformità alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi eventualmente installati;

— 25 —



13-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 37

- a rilasciare con le modalità e nelle forme previste la documentazione prevista dal decreto;
- a fornire al possessore del veicolo ogni informazione necessaria per i successivi adempimenti ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione;
- a tenere il registro previsto dal decreto e di custodirlo in modo adeguato,
- a comunicare ogni variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per gli aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che sono stati depositati presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di;
- ad informare l'interessato che il veicolo oggetto di modifiche può essere oggetto di controllo a campione da parte degli Uffici Motorizzazione Civile
- a consentire in qualunque momento le ispezioni dei funzionari della Motorizzazione Civile.

Infine

DICHARA

di essere consapevole che, ferme restando le responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo, nel caso in cui dovessero essere accertate irregolarità sul rispetto delle norme che si è impegnata ad osservare, il codice identificativo verrà ritirato e pertanto non potrà più svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

data.....

timbro e firma

nota: allegare copia di un valido documento di identità

21A00743

— 26 —

